



Comune di San Pellegrino Terme

Il Segretario Generale

SEGNALAZIONI DI ILLECITO – WHISTLEBLOWING

1. Premessa

Nella lingua inglese, e più specificatamente negli Stati Uniti d'America, il termine "whistleblowing", letteralmente "soffiatore di fischiello", identifica un individuo che denuncia pubblicamente o riferisce alle autorità un comportamento illecito o fraudolento all'interno di un'organizzazione pubblica o privata. Le rivelazioni o denunce possono essere di varia natura: violazioni di una legge o di un regolamento, minaccia ad un interesse pubblico, episodi di corruzione o di frode, serie situazioni di pericolo per la salute o la sicurezza pubblica, seri rischi di danni per i clienti, per il pubblico, per i colleghi o per la stessa reputazione dell'azienda, impresa o amministrazione pubblica.

Il whistleblower può denunciare le condotte illecite o i pericoli di cui è venuto a conoscenza all'interno della stessa organizzazione, all'Autorità Giudiziaria o ad altri soggetti o enti preposti.

Il whistleblowing è quindi uno strumento legale, già collaudato da alcuni anni negli Stati Uniti e in Gran Bretagna, per informare tempestivamente di eventuali rischi o di fatti dannosi o illeciti, che si fonda sul presupposto che spesso i primi in grado di intervenire o ravvisare eventuali anomalie all'interno di un'impresa o di un ente pubblico sono proprio coloro che vi lavorano e che sono in una situazione privilegiata per segnalare tali tipi di irregolarità. Tuttavia, indipendentemente dalla gravità o meno del fenomeno riscontrato, spesso i dipendenti non danno voce ai propri dubbi per paura di ritorsioni o per la frustrazione di non vedere un seguito concreto e fattivo alle loro denunce. La disciplina legislativa del whistleblowing è pertanto finalizzata ad offrire una tutela legale e ad incoraggiare i lavoratori a denunciare i fatti illeciti dei quali siano venuti a conoscenza.

2. Il quadro normativo

In Italia la disciplina giuridica del whistleblowing è stata introdotta in ambito pubblico con la legge 6 novembre 2012, n. 190 (disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione), la quale ha inserito l'art. 54 bis nel D. Lgs. 30.03.2001, n. 165. La suddetta disposizione di legge stabilisce che:

" 1. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, o all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.



Comune di San Pellegrino Terme

Il Segretario Generale

2. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.
3. L'adozione di misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere.
4. La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni."

Alla disciplina legislativa sopra riportata ha fatto seguito la determinazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 6 del 28.04.2015, avente per oggetto "Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblowers)", la quale illustra analiticamente ogni aspetto dell'istituto e si sofferma in particolare, per quanto interessa maggiormente in questa sede, sulla distinzione tra segnalazione anonima e riservatezza dell'identità del segnalante (parte II, paragrafo 2) e sull'oggetto ed il contenuto della segnalazione (parte II, paragrafo 3), così come riveste particolare interesse la parte III, che prende in esame gli aspetti procedurali relativi alla tutela della riservatezza dell'identità del dipendente pubblico. Ad avviso dell'ANAC, "le condotte illecite oggetto delle segnalazioni meritevoli di tutela comprendono non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione di cui al titolo II, capo I, del codice penale (ossia le ipotesi di corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio e corruzione in atti giudiziari, disciplinate rispettivamente agli art. 318, 319 e 319-ter del predetto codice), ma anche le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato e al fine di ottenere vantaggi privati, nonché i fatti in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ivi compreso l'inquinamento dell'azione amministrativa dall'esterno. Si pensi, a titolo meramente esemplificativo, ai casi di sprechi, nepotismo, demansionamenti, ripetuto mancato rispetto dei tempi procedurali, assunzioni non trasparenti, irregolarità contabili, false dichiarazioni, violazioni delle norme ambientali e di sicurezza sul lavoro".

Infine, la misura in esame è prevista dalla sezione 5 - Misura 7 del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (PTPCT) per il triennio 2018-2020 del Comune di San Pellegrino Terme, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 31/01/2018, al quale la presente direttiva intende dare attuazione.

Si precisa, a tale proposito, che la procedura descritta al successivo paragrafo 3 potrebbe in seguito subire modifiche, qualora l'ANAC dovesse predisporre e fornire gratuitamente un apposito software.

3. Gestione delle segnalazioni nel Comune di San Pellegrino Terme



Comune di San Pellegrino Terme

Il Segretario Generale

La segnalazione deve essere indirizzata al Segretario Generale, quale responsabile locale della prevenzione della corruzione e soggetto funzionalmente competente a conoscere eventuali fatti illeciti, al fine di predisporre le misure necessarie, comprese quelle volte a rafforzare il Piano di prevenzione della corruzione.

La segnalazione deve essere effettuata esclusivamente mediante il seguente indirizzo di posta elettronica, appositamente dedicato e le cui credenziali sono di esclusivo utilizzo del predetto Segretario Generale nella sua qualità di responsabile della prevenzione della corruzione: segnalazioni.anticorruzione@comune.sanpellegrinoterme.bg.it

La segnalazione verrà registrata in un apposito registro di protocollo riservato, come anche gli atti necessari per completarne la relativa istruttoria.

Tutti i dati e i documenti oggetto della segnalazione, il documento di identità personale del segnalante e quelli eventualmente acquisiti nella fase istruttoria, sono strettamente riservati e sottratti all'accesso di cui all'art. 22 e seguenti della Legge n.241/1990; essi sono inoltre trattati nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione può avvalersi di un gruppo di lavoro appositamente costituito, i cui componenti sono soggetti agli stessi vincoli di riservatezza e alle stesse responsabilità ai quali è sottoposto il Segretario Generale.

Le istruttorie relative alle segnalazioni sono avviate senza indugio, provvedendo alla loro definizione, di norma, entro 120 giorni dalla ricezione. Nel corso dell'istruttoria, potranno essere richiesti documenti e informazioni.

Sulla base della valutazione dei fatti oggetto della segnalazione il Responsabile della prevenzione della corruzione può decidere di archiviare la segnalazione stessa in caso di evidente e manifesta infondatezza. In caso contrario ed in relazione ai profili di illiceità riscontrati, valuta a chi inoltrare la segnalazione, tra i soggetti competenti in relazione ai profili medesimi, tra i quali il Dirigente del Settore o Servizio al quale è ascrivibile il fatto, l'Ufficio per i provvedimenti disciplinari, l'Autorità Giudiziaria, la Sezione Regionale o la Procura Regionale della Corte dei Conti, l'A.N.A.C., il Dipartimento della funzione pubblica.

La tutela della riservatezza del segnalante sarà garantita anche nel momento in cui la segnalazione viene inoltrata a soggetti terzi e a soggetti interni all'Amministrazione comunale.

I soggetti interni all'Amministrazione hanno l'obbligo di informare il Responsabile della prevenzione della corruzione dell'adozione di eventuali provvedimenti di loro competenza.

La trasmissione ai soggetti esterni avverrà avendo cura di evidenziare che si tratta di una segnalazione pervenuta da un soggetto al quale l'ordinamento riconosce una tutela rafforzata della riservatezza, ai sensi dell'art. 54 bis del D.Lgs. n.165/2001.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione riferisce periodicamente al Sindaco sul numero e sulla tipologia di segnalazioni ricevute e ne tiene conto al fine di meglio identificare le



Comune di San Pellegrino Terme

Il Segretario Generale

aree critiche dell'Amministrazione sulle quali intervenire in termini di miglioramento della qualità e dell'efficacia del sistema di prevenzione della corruzione. Tali informazioni saranno utilizzate anche per aggiornare o integrare la mappa dei rischi del Piano di prevenzione della corruzione e il Codice di comportamento.

I risultati dell'attività sono pubblicati sul sito istituzionale, con modalità tali da garantire comunque la riservatezza dell'identità dei segnalanti.

Nel caso in cui le segnalazioni riguardino il Responsabile della prevenzione della corruzione (e/o, un funzionario facente parte del gruppo di lavoro che effettua le istruttorie, se costituito) il dipendente potrà inviare la propria segnalazione direttamente all'ANAC.

Si ricorda, infine, che resta ferma la distinta disciplina relativa ai pubblici ufficiali e agli incaricati di pubblico servizio, i quali, qualora abbiano avuto notizia di un reato perseguibile d'ufficio nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, devono farne denuncia senza ritardo, per effetto di quanto stabilito dal combinato disposto di cui all'art. 331 del codice di procedura penale ed agli artt. 361 e 362 del codice penale.

3.1 Modulo per la segnalazione di condotte illecite

Il dipendente può utilizzare il modulo predisposto ed allegato alla presente direttiva, oppure presentare la segnalazione anche con dichiarazione diversa da quella prevista nel modulo stesso, purché contenente i dati essenziali.

Alla segnalazione deve essere allegata copia di un valido documento di identità personale.

E' possibile allegare i documenti (possibilmente in formato pdf) ritenuti di interesse in merito alle vicende segnalate, anche ai fini delle opportune verifiche dell'Autorità competente.

Li, 17 gennaio 2019

IL SEGRETARIO GENERALE

Responsabile della prevenzione della
corruzione e la trasparenza
Gerlando Galluzzo

*Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 e norme collegate*